

STATUTO

2P ASSISTENZA SANITARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSISI PG VIA DEI
BARROCCIAI 1

Numero REA: PG - 362428

Codice fiscale: 03906100544

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.6875/4523 di Repertorio_____

_____STATUTO TITOLO I_____

_____DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA_____

Art. 1 (Costituzione e denominazione)_____

E' costituita la Società cooperativa denominata **"2P
ASSISTENZA SANITARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**._____

La cooperativa ha sede nel Comune di Assisi (PG) e potrà
istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove._____

Art. 2 (Durata)_____

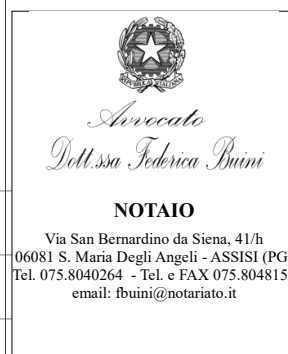
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo
il diritto di recesso per i soci dissenzienti._____

_____TITOLO II SCOPO - OGGETTO_____

Art. 3 (Scopo mutualistico)_____

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza scopo di lucro ed ha come finalità
la gestione di servizi socio sanitari ed educativi
rientranti nella previsione di cui all'articolo 1 lettera
A della Legge 381/1991 (Cooperativa sociale di Tipo A),
perseguendo l'interesse generale della comunità alla
promozione umana ed alla integrazione sociale dei
cittadini._____

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività,_____



intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantità o il valore degli apporti di beni o servizi, conferiti dai soci, sia superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale degli apporti di beni o servizi.

La Cooperativa, di produzione e lavoro, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri Enti Cooperativi, altre imprese, imprese sociali e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei soci e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie

all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile
dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo
il principio della mutualità senza fini di speculazione
privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite
la gestione in forma associata continuità di occupazione
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali
e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive
modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore
stabilisce successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,
consentita dalla legislazione vigente, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo
sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative
dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il
principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti
mutualistici, la parità di trattamento deve essere
rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. _____

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. _____

Art. 4 (Oggetto sociale) _____

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, mediante la gestione in forma associata, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali e con riferimento agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esecuzione, sia direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività socio-sanitarie e/o educative: _____

Attività di assistenza infermieristica e ogni tipo di assistenza sanitaria, sia a carattere domiciliare che ospedaliera, o in appositi centri di ricovero, in proprio o tramite terzi, anche in convenzione e con personale specializzato, verso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anziani, disabili, psichiatrici, psicogeriatrici, minori ed in genere alle persone che ne facciano richiesta nel pieno rispetto delle norme di legge. In particolare, la Cooperativa persegue gli scopi di cui alla L.R. dell'Umbria 09/04/2015 n.11 art.397 e

successive modificazioni; alla Legge dello stato 31/12/78
n.833 e a quante altre emanate in tema sociosanitario;
alla legge 381/91 in materia di Cooperative Sociali e
comunque in ossequio alle legge nazionali, regionali e
comunitarie emanate ed emanande, quali ad esempio: D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 112, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ecc;
Gestione di attività di trasporto sanitario, diretta o
indiretta, per persone sia autosufficienti che non
autosufficienti, con mezzi dotati di allestimenti e
ausili per disabili e/o di infermi a mezzo di
autoambulanza;

Coordinamento e gestione diretta e indiretta, parziale
e/o globale di strutture semiresidenziali e residenziali
pubbliche e private per anziani, disabili, psichiatrici,
psicogeriatrici come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: Case di Riposo, Case di Cura, Gruppi
appartamento, Comunità Terapeutiche, Comunità Alloggio,
Alloggio Assistiti, Residenze attrezzate per ospitare
soggetti provenienti da dimissioni protette dagli
ospedali e/o letti di continuità, interventi di sollievo
a disposizione dei medici di medicina generale, Hospice
ed in ogni caso strutture dirette a favorire nell'ambito
delle attività socio sanitarie i rapporti
interpersonali, residenze per anziani autosufficienti,
centri di riabilitazione, Centri Diurni di accoglienza e

socializzazione, animazione, con l'utilizzo di tutte le
professioni utili alla gestione sanitaria e/o
infermieristica, come a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: infermieri, badanti, O.S.S. o O.S.S.S.;——
Gestione di servizi socio-sanitari che comportano
l'integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio-
assistenziali, sostegno e riabilitazione effettuati tanto
presso la famiglia, quanto presso altre strutture di
accoglienza, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo assistenza domiciliare integrata, attività
semiresidenziale e/o residenziale rivolte a persone non
autosufficienti o necessitanti di interventi a valenza
riabilitante come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: disabili, anziani, psichiatrici, minori,
psicogeriatrici, tossico dipendenti, alcool dipendenti,
ludopatici;——
Servizi integrati con medici di medicina generale riuniti
in cooperativa o in altre forme di medicina di gruppo, in
particolare nell'ambito di iniziative volte a garantire
la continuità assistenziale e/o a favorire la cura a
domicilio dei pazienti; nonché attività di assistenza
infermieristica, sanitaria e riabilitativa a carattere
domiciliare, ovvero presso centri specializzati
appositamente allestiti o messi a disposizione di e da
Enti Pubblici o Privati;——

Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglimento delle persone in stato di bisogno;—

Attività di formazione, anche professionale e consulenza, sia in proprio che in convenzione con Enti ed Organismi all'uopo preposti;—

Promozione e organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti l'oggetto sociale ed il tutto in via strumentale;—

Favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;—

Realizzazione e/o gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;—

Istituzione e gestione del tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina;—

Provvedere alla gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione rivolti a minori in condizioni di disagio psichico e/o sociale a domicilio, sul

territorio e in strutture semiresidenziali e residenziali;_____

Attività di consulenza ed assistenza tecnico-operativa rivolte ad anziani, minori, giovani o persone portatrici di disagi e disabilità ed alle famiglie, inclusi i servizi di segretariato sociale;_____

Gestione di un poliambulatorio specialistico rivolto a soggetti svantaggiati o a persone in particolare stato di bisogno._____

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi._____

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione._____

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, anche commerciale, nel rispetto dei parametri della mutualità prevalente e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,

commerciale, industriale e finanziaria necessarie od
utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque,
sia direttamente che indirettamente, attinenti ai
medesimi ivi compresa la costituzione di fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale e l'adozione di procedure
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge
31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed
integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed
altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in
altre imprese a scopo di stabile investimento e non di
collocamento sul mercato, specie se svolgono attività
analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con
particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo
sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la
misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti
sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato
dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità
di svolgere attività di assunzione di partecipazioni
riservata dalla legge a cooperative in possesso di
determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o
iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere
le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile

alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è variabile e illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

2) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, possono altresì essere

soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali, nel rispetto dei requisiti di legge. -

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali, nel rispetto dei requisiti di legge. -

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa, salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione. -

I soci, indipendente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. -

Art. 6 (Categoria speciale di soci) -

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di

soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile,
i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente
articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non
potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale
dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente
articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo
soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui
all'art.5 del presente statuto che intendano completare
la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio
inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria
speciale verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione
al momento dell'ammissione e comunque per un termine non
superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto
di voto solo nelle deliberazioni relative
all'approvazione del bilancio e non può rappresentare
altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono
essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476
del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge
e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente

alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi

previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei
diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del
presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio
cooperatore deve essere comunicato all'interessato e
annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel
libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto
non previsto nel presente titolo, si applicano le
disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà
contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e
luogo di nascita contatto telefonico mobile, codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in
mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
condizione professionale, delle specifiche competenze
possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti
o in contrasto con quella della cooperativa;

d) per i soci lavoratori: l'impegno a conferire la propria
opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le

modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,
in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in
Cooperativa

e) per i soci volontari: l'impegno a conferire la propria
opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le
modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

f) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede
di essere ammesso;

g) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,
il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro
100,00 (cento/00) né superiore al limite minimo e
massimo fissato dalla legge;

h) la dichiarazione di conoscere ed accettare
integralmente il presente statuto e di attenersi alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

i) la dichiarazione di accettazione della clausola
arbitrale di cui all'art. 37 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice
civili, se trattasi di società, associazioni od enti,
oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)
ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di
ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma
giuridica e la sede legale il contatto telefonico mobile,
il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di

posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo

di posta elettronica ordinaria;_____

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha
autorizzato la domanda;_____

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza
dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla
domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti
con lo scopo mutualistico e l'attività economica
svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il
versamento del capitale sociale._____

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori,
sul libro dei soci._____

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)
giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine
di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,
se non appositamente convocata, in occasione della
successiva convocazione._____

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di
nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di
rimborso delle spese di istruttoria della domanda di
ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato
dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su
proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni
e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità
professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed
allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità
delle prestazioni di lavoro disponibile della cooperativa
stessa, come disciplinato dal rapporto di lavoro
instaurato e ferme restando le esigenze della
cooperativa;

d) a non aderire ad altre società che perseguano identici

scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica._____

Art. 10 (Recesso del socio)_____

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:_____

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;_____

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;_____

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa._____

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa._____

Il recesso non può essere parziale._____

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa._____

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e darne comunicazione al socio entro dieci giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC; in caso di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio può proporre opposizione innanzi alla Camera arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con le modalità previste ai successivi artt. 37 e seguenti._____

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 120 (centoventi) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;_____

h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;_____

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto._____

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC._____

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione arbitrale ai sensi degli artt. 37 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione._____

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti._____

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lett. c) e comunque ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno

presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) ed h) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad
oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono
rappresentati da quote nominative trasferibili del valore
minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere cinque quote del valore
minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel
capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea
ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le
quote dei sovventori possono essere sottoscritte e
trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio
di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente
indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli
Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito
e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare
al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e
gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve
essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea

ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:_____

a) l'importo complessivo dell'emissione;_____

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal
Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei
soci cooperatori sulle quote emesse;_____

c) il termine minimo di durata del conferimento;_____

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e
agli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo
restando che il tasso di remunerazione non può essere
maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto
al dividendo previsto per i soci cooperatori;_____

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso._____

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi
compresi i destinatari delle quote che siano anche soci
cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione
all'ammontare dei conferimenti, come si seguito indicato:

- n. 1 (uno) voto per conferimenti fino a 500,00
(cinquecento virgola zero zero) Euro;_____

- n. 2 (due) voti per conferimenti oltre Euro 500,00
(cinquecento virgola zero zero) e fino ad Euro 1.500,00
(millecinquecento virgola zero zero) Euro;_____

- n. 3 (tre) voti per conferimenti oltre Euro 1.500,00
(millecinquecento virgola zero zero) e fino a 3.000,00
(tremila virgola zero zero) Euro;_____

- n. 4 (quattro) voti per conferimenti oltre Euro 3.000,00

(tremila virgola zero zero) e fino a 4.500,00

(quattromilacinquecento virgola zero zero) Euro; _____

- n. 5 (cinque) voti per conferimenti oltre 4.500,00

(quattromilacinquecento virgola zero zero) Euro. _____

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. _____

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. _____

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. _____

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. _____

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori) _____

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del

conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di
emissione delle quote a norma del precedente articolo.—

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
incompatibilità previste per i soci cooperatori.——

——TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE——

Art. 20 (Elementi costitutivi)——

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:——

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:—

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,
rappresentati da quote del valore nominale non inferiore
ad Euro 100,00 (centomila/00) né superiore al limite
massimo previsto dalla legge;——

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel capitale sociale rappresentati da quote
del valore nominale non inferiore ad Euro 100,00 (cento);

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
di cui all'art. 22 e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi
ed agli eredi di soci deceduti;——

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;—

d) dalla riserva straordinaria;——

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge o per statuto.——

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto, non possono essere ripartite tra i soci né
durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la
propria quota deve darne comunicazione agli
Amministratori con lettera raccomandata o a mezzo PEC,
fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente
previste nel precedente art. 7, controfirmate per
conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva
la sua responsabilità patrimoniale per eventuali
dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ovvero all'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni

stabiliti dal successivo articolo 23;_____

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;_____

d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;_____

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;_____

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente._____

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori._____

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente._____

Art. 23 (Ristorni)_____

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi

dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. _____

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che
costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione,
non possono in nessun caso superare la misura del trenta
per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai
sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a),
della legge 3 aprile 2001 n. 142. _____

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione
ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto
previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei
seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati
tra loro distinti per ciascuna categoria di soci
cooperatori. _____

Per i soci lavoratori si terrà conto di: _____

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, _____
- qualifica professionale, _____
- compensi erogati, _____
- tempo di permanenza in Cooperativa, _____
- tipologia del rapporto di lavoro. _____

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti
l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio,
delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci
lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che
mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento
gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o

mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di
strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi
dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura
del Consiglio di Amministrazione, mediante PEC o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova
dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al
domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel caso
di convocazione a mezzo PEC, posta elettronica o altri
mezzi simili, l'avviso deve essere spedito
all'indirizzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica o
allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il
giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco
delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione

potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita._____

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti._____

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)_____

L'Assemblea:_____

approva il bilancio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;_____

3) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;_____

4) procede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Amministrazione;_____

5) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del revisore;_____

6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, o revisore

legale dei conti se nominato;_____

7) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'articolo 23 del presente statuto;_____

8) l'eventuale stato di crisi aziendale;_____

9) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così
come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali
regolamenti interni;_____

10) di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci;_____

11) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;_____

12) delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;_____

13) la nomina dei Liquidatori e fissa i criteri di
svolgimento della liquidazione;_____

14) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla
sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché
sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione
sottopone alla sua approvazione._____

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al
precedente punto 11 deve essere redatto da un notaio._____

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
all'art. 22._____

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte

che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo, se nominato.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data della richiesta.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 28 e per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo ove delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza

dei voti spettanti a tutti i soci. _____

Art. 28 (Voto ed intervento) _____

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle
Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci
e che non siano in mora nei versamenti delle quote
sottoscritte. _____

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,
qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i
soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un
massimo di due voti come appresso specificato. _____

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo
19. _____

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche
esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza
a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e
i principi di buona fede e di parità di trattamento dei
soci, ed in particolare a condizione che: _____

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; _____

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante. _____

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa. _____

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. _____

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. _____

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea

dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto

dai medesimi designato. _____

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema

dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato

dall'Assemblea, legalmente consentito. _____

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a

maggioranza relativa, per alzata di mano, per

acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea

legalmente consentito. _____

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto

facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel

regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di

convocazione in occasione delle singole Assemblee. _____

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) _____

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ed

in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

presenti. _____

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non

socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il

verbale è redatto da un notaio. _____

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati

dalla legge. _____

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione) _____

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero._____

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, il tutto nel rispetto di ogni limite di legge vigente in materia._____

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente._____

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica._____

Gli Amministratori sono rieleggibili._____

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)_____

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto._____

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia

di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)-

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono

convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Gli amministratori possono rinunciare ai compensi deliberati dall'Assemblea.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali ed altri Istitori o il Presidente, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di Controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico

di revisione legale dei conti, se non diversamente
deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando
costituito in forma collegiale può avvenire anche, o
esclusivamente, per il tramite di mezzi di
telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque
essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della
riunione accertare l'identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al componente dell'Organo di
controllo incaricato della verbalizzazione di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla
discussione, intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere
o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed
eventualmente il componente dell'Organo di controllo
incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo
le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con
le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non
sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci
e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili,
anche quando sia oggetto di controversia la qualità di
socio;

b) le controversie relative alla validità delle
deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori,
Liquidatori o dall'Organo di Controllo, o nei loro
confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa
a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La
sua accettazione espressa è condizione di proponibilità
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei
nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di
Amministratore, Sindaco componente dell'Organo di
Controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa

adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti

tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre,

del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione
della Cooperazione.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista
nel presente e nel precedente articolo, la procedura
arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di
Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento
della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della
Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i
poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero
patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà
devoluto nel seguente ordine, nel rispetto di ogni limite
di legge vigente in materia:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci
sovventori, eventualmente rivalutate a norma del
precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi
deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci
cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del
precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi

deliberati e non ancora corrisposti;_____

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge
31.01.92, n. 59._____

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI_____

Art. 41 (Regolamenti)_____

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed
i soci determinando criteri e regole inerenti lo
svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di
Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo
6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le
maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli
stessi regolamenti potranno essere stabiliti
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se
verranno costituiti._____

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)_____

I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati,
previsti dall'art.2514 c.c. sono inderogabili e devono di
fatto essere osservati, in particolare la Cooperativa:—

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;_____

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore

a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;_____

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci

cooperatori;_____

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione._____

Art. 43 (Rinvio)_____

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali,

le norme del codice civile e le leggi speciali sulla

cooperazione._____

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del

codice civile contenente la disciplina delle società

cooperative, a norma dell'articolo 2519 del medesimo

codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme

delle società a responsabilità limitata._____

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio

d'esercizio, si accerti il superamento del limite

patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere, in fatto, osservate.

Firmato: Passerini Marco
Giulio Passerini
Passerini Lanfranco
Passerini Roberto
Buini Federica Notaio (segue impronta del sigillo).